



ASSOCIAZIONE PENSIONATI MOLTENESI

Via M. Conti, n. 1 – 23847 Molteno (Lc)
C.F. 92029460133 - tel. 3347230230

MODIFICA DELL'ALLEGATO "A", DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI MOLTENESI.

Art. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, denominata: **"ASSOCIAZIONE PENSIONATI MOLTENESI A.P.S"**. di seguito, in breve, **"Associazione"**.
- 2) L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Molteno in via Mario Conti, n. 1.
- 4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dandone comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Oggetto e durata.

- a) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha carattere volontario ed è senza fini di lucro diretto o indiretto. Il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, (genere, ceto sociale, fede, razza, nazionalità, ecc.). L'Associazione è apolitica ed apartitica e ha durata illimitata.
- b) L'Associazione si ispira ad un ideale di società caratterizzata dal mutuo aiuto e dal soccorso gratuito e volontario alle persone in difficoltà, intese allo sviluppo di una efficace solidarietà umana con un profondo richiamo ai valori morali, sociali e culturali;
- c) L'Associazione potrà collaborare con enti pubblici, religiosi e associazioni operanti nel Comune di Molteno e anche con associazioni aventi finalità a scopo sociale presenti sul territorio dei Comuni limitrofi.

Art. 3 – Attività di interesse generale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, svolge in via esclusiva o

principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 3-a – Obiettivi e attività specifiche.

L'Associazione si propone di:

- a) accrescere il grado di sensibilità ai problemi dei pensionati e degli anziani, anche attraverso la realizzazione di servizi di supporto alle fragilità;
- b) promuovere l'acquisizione di corretti comportamenti in ordine a prevenzione, alimentazione, igiene, cura ed assistenza, tesi a migliorare le condizioni di vita e di salute dei pensionati e degli anziani;
- c) dare un senso al loro tempo libero, coinvolgendo le capacità di ognuno e offrendo spazi e iniziative di aggregazione.

Nello specifico l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) effettuare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Molteno il trasporto di persone in difficoltà con l'utilizzo di mezzi propri dell'Associazione o resi disponibili dal Comune;
- 2) consegna a domicilio di beni di prima necessità (medicinali, spesa, pasti, ecc.) sempre in collaborazione con il Comune;
- 3) organizzazione di momenti formativi ed informativi, di attività ricreative, di intrattenimento o di semplice compagnia alle persone anziane.

Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi

avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi;

Il Consiglio Direttivo individuerà, specificherà e regolerà le varie attività.

Art. 4. - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. contributi pubblici, di privati o Enti;
3. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art 79 comma 2 del D. Lgs. 117/17;
4. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
5. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs. 117/17 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
6. donazioni, erogazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
9. altre entrate espressamente previste dalla legge;
10. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Inoltre, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5.-. Soci.

Oltre ai fondatori, possono diventare soci dell'Associazione, i pensionati, anche non Moltenesi, che riconoscendosi negli scopi dell'Associazione fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 20 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati prestano la loro opera o attività, in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi eventuale forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali e al versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- d) recedere in qualsiasi momento;
- e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.
- Comunque è facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare contributi volontari

aggiuntivi alla quota di iscrizione annuale.

- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto.
- I versamenti non sono quindi, né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

La qualità di socio si perde per:

decesso, recesso, esclusione e morosità nel pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea.

a) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

b) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

c) Il socio può essere escluso con delibera motivata assunta dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio e ratificata da parte della prima Assemblea utile.

d) Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, può aderire all'Arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa sino al pronunciamento Arbitrale.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e attivi.

➤ I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

➤ I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

➤ I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo, in relazione ai criteri indicati dall'Assemblea, riconosca tale qualifica.

➤ Soci attivi sono coloro che volontariamente prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e sono registrati in apposito libro.

Art. 6 - Organi Sociali.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.7. - Assemblea dei soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è il massimo organo deliberativo. Ad essa sono demandate tutte le scelte fondamentali della vita associativa, garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (quando previsto dalla legge);
- all'approvazione del programma delle attività da svolgere;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- a decidere sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo annuale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo, preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
- quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente un decimo (1/10) dei soci o un terzo (1/3) dei Consiglieri.

L'Assemblea viene indetta mediante comunicazione scritta inviata, con un preavviso di almeno sette giorni, all'indirizzo di ciascun socio, ai membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, con e-mail e con l'affissione dell'avviso di convocazione all'interno e all'esterno dei locali dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare sia che trattasi di prima o di seconda convocazione; in questo caso in un giorno diverso dalla prima convocazione.

Ogni aderente ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega ad altro socio, apposta in calce all'avviso di convocazione e non facente parte degli Organi Elettivi dell'Associazione; tuttavia nessuno può rappresentare, per delega, più di due altri associati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in regola con il versamento della quota sociale, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il voto è palese tranne che riguardi le persone, caso in cui si potrà procedere, su decisione della maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 8. - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 7 (sette) e un massimo di undici (11), membri nominati dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione.

L'elezione può avvenire per votazione:

- a) con scrutinio segreto, su schede precedentemente predisposte.
- b) con voto palese per alzata di mano;
- c) per acclamazione.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di

- quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro 30 aprile;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) proporre la sottoscrizione di convenzioni con L'Amministrazione Comunale di Molteno e/o altri Enti ed Associazioni, per l'attuazione di attività previste dal presente Statuto;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - o) nominare il referente-coordinatore per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione Comunale di Molteno;
 - p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto

o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e spedita almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza anche con comunicazione telefonica del Presidente.

Ricorrendo particolari situazioni e le condizioni tecniche di fattibilità per tutti i membri del Consiglio, lo stesso potrà tenersi in video conferenza purché siano garantite l'identificazione e l'esercizio di voto dei partecipanti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Art. 9 – Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulle basi delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente insieme al Tesoriere cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo di conferimento dell'incarico di

Presidente pro-tempore.

Art. 10 – Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive e ha i seguenti compiti:

- a) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo e dei libri dell'Associazione;
- b) svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.11 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone da un punto di vista tecnico/contabile il bilancio.

Art.12 - Il Referente Coordinatore.

Il Referente Coordinatore è il collaboratore del Presidente per la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale inerenti all'attuazione delle Convenzioni sui servizi intercorrenti fra Comune ed Associazione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo.

- 1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.14 – Libri dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art.15 – Bilancio.

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio. Il Bilancio deve essere depositato presso la sede, a disposizione dei soci, nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, o, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo.

Art.16 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs.117/2017 distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17 - Assicurazione dei Volontari.

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare un liquidatore. Inoltre la stessa Assemblea delibera, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, di devolvere il patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore individuato fra quelli, aventi natura giuridica e scopo, analoghi a quelli dell'Associazione.

Qualora l'Assemblea non individui l'Ente a cui erogare il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.19 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del

presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'Arbitro provvederà Il Presidente del Consiglio Notarile di Como/Lecco.

La decisione è inappellabile.

Art.20 - Norme di rinvio.

Per disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e al Codice Civile.

Molteno li 10/12/2021

Il Segretario

Adelio Ratti

Adelio Ratti



Il Presidente

Carlo Molteni

Carlo Molteni

REGISTRATO A LECCO IL 30 DIC. 2021
N° 2719 SERIE 3
VERSATE C. 200,00
DI CUI € (SANZIONE)
e. (INTERESSI)

IL FUNZIONARIO
CORRADO MANTORINA
FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

